

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12028 Anno 2016

Presidente: ARIENZO ROSA

Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 10/06/2016

ORDINANZA

sul ricorso 23828-2014 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso unitamente dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura e marchio del ricorso

- *ricorrente* -

contro

AGOSTINO FRANCESCO;

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2016 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l'Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

1 - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., ha depositato in cancelleria la seguente relazione *ex artt.* 380 *bis* e 375 cod. proc. civ., ritualmente comunicata:

<<Con ricorso del 28/3/2012, Francesco Agostino presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 *bis* cod. proc. civ., per la verifica della propria condizione inabilitante ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Il c.t.u. officiato accertava solo la sussistenza di una invalidità del 100% (non, dunque, una impossibilità di deambulare autonomamente ovvero di attendere agli atti quotidiani della vita). Avverso tali conclusioni non venivano mosse contestazioni. Il Tribunale, con decreto ai sensi dell'art. 445 *bis*, co. 5, cod. proc., omologava l'accertamento relativo requisito sanitario. Con lo stesso decreto il Giudice poneva a carico dell'I.N.P.S. le spese processuali nonché quelle della c.t.u., liquidate come da separato decreto.

Con ricorso straordinario *ex art.* 111 Cost., l'I.N.P.S. impugna la pronuncia suddetta.

Francesco Agostino è rimasto intimato.

Con il motivo di ricorso l'I.N.P.S. censura la sentenza per violazione degli artt. 91, 92, 113 e 116 cod. proc. civ. e art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 445 *bis*, co. 5, cod. proc. civ.; lamenta che esso Istituto, nonostante fosse stata parte totalmente vittoriosa, sia stato condannato al pagamento delle spese processuali (le doglianze, invero, riguardano solo la parte della pronuncia nella quale è liquidata al

difensore del ricorrente la somma di euro 600,00, oltre IVA e CAP come per legge 'che pone a carico dell'I.N.P.S.', non anche la regolamentazione delle spese di c.t.u.).

Il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6084/14, cui si rinvia *in parte qua*), perché, là dove condanna l'I.N.P.S. alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che è non soggetto ad impugnazione in altre sedi.

Il ricorso è, altresì, manifestamente fondato.

La pronuncia sulle spese dell'ATP *ex art. 445 bis* cod. proc. civ. è esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo, ma deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ. e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese.

Orbene, nel caso di specie il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese in favore della parte privata pur essendo indubbio che l'Istituto fosse totalmente vittorioso, non essendo stato riconosciuto a Francesco Agostino il requisito sanitario da lui invocato.

Dunque, in sede di merito vi è stata un'evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 *bis* cod. proc. civ., di guisa che l'I.N.P.S., totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte privata (si vedano anche Cass. 8 giugno 2015, n. 11781; Cass. 2 luglio 2015, n. 13550).

In conclusione, si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto di omologa nella parte relativa alla condanna dell'I.N.P.S.

alle spese processuali in favore dell'odierno intimato. La causa potrà essere decisa nel merito *ex art. 384 cod. proc. civ.*, previa verifica dell'eventuale rituale assolvimento, da parte dell'originario ricorrente, dell'onere di formulare, nel ricorso introduttivo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione della sua situazione reddituale al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese, come richiesto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; il tutto con ordinanza, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ.>>.

2 - Non sono state depositate memorie *ex art. 380 bis, co. 2, cod. proc. civ.*.

3 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.

4 - In conclusione il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna dell'I.N.P.S. alle spese processuali; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, *ex art. 384 cod. proc. civ.* e, considerata la rituale dichiarazione ai fini dell'esenzione di cui all'art. art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, formulata in uno con la richiesta di ATP, l'originario ricorrente va dichiarato non tenuto al pagamento di tali spese.

5 - Il comportamento processuale dell'intimato, che nulla ha opposto ai rilievi dell'I.N.P.S. e non ha in alcun modo dato causa all'errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato, ed il solo recente formarsi dell'orientamento di legittimità sul procedimento *ex*

art. 445 *bis* cod. proc. civ., consentono di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna dell'I.N.P.S. alle spese processuali e, decidendo nel merito, dichiara l'originario ricorrente non tenuto al pagamento di tali spese; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016

Il Presidente

